



UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO REGGIANO



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**DETERMINAZIONE N. 16 IN DATA 14.01.2019**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI EDIFICIO STORICO - POLIFUNZIONALE DI SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE IN CERVAREZZA TERME IN COMUNE DI VENTASSO (RE)'CUP H99D17000390002 CIG 76169856DD. RIESAME DEL PROCEDIMENTO E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALL'UNICA DITTA AMMESSA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**VISTI :**

- l'atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani denominata "Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano", in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all'art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto è entrato in vigore il 14.2.2014 tenuto conto che l'Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014;
- la Deliberazione di Consiglio n° 30 del 08/09/2017 con la quale è stato recepito il conferimento all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano da parte dei comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo delle funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 di seguito "Codice" e art.14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010;

**ATTESO CHE** il Comune di Ventasso con provvedimento consiliare n. 39 del 29/08/2017, ha deliberato di conferire all'Unione predetta le funzioni relative alla centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito "Codice" ed ha trasmesso la determinazione a contrarre n. 571 del 03 settembre 2018, riguardante gli interventi di cui all'oggetto, richiedendo alla centrale unica di committenza di svolgere la procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva, a cui faranno seguito i controlli di legge;

**RICHIAMATA** la determinazione a contrattare n. 571 del 03.09.2018 da parte del Comune di Ventasso, che prevede un appalto di lavori per un importo pari ad euro 418.200,00, di cui euro 238.046,00 per costo della manodopera (soggetti a ribasso) e di euro 8.200,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

**PRESO ATTO** che con la determinazione sopra citata è stato altresì disposto di dare corso a una procedura aperta, individuando come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più

**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO REGGIANO**



vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del D.lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice.

**RICHIAMATA** la determinazione n.803 del 06/09/2018, del Responsabile del Servizio di Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, con la quale si prevedeva di svolgere la gara per conto del Comune di Ventasso e si approvavano gli atti di gara;

**DATO ATTO che:**

- la scadenza per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto era fissata il 02 ottobre 2018 ore 12.00;

**PRESO ATTO CHE:**

- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute le seguenti n°4 (quattro) offerte;

n.	Protocollo arrivo	Data arrivo offerta	DITTA	Sede
1	10584	28/09/2018	ABE S.R.L.	Via Luigi Guerrasio n. 146, 84083 Castel San Giorgio (SA)
2	10693	02/10/2018	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP	Via Pansa n.55/l, 42124 Reggio Emilia
3	10694	02/10/2018	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI	Viale Madonna della Grazie n. 7/2, 35028 Piove di sacco (PD)
4	10695	02/10/2018	CAMAR	Isolato Maestà n.2, 42035 Castelnovo né Monti (RE)

- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 04/10/2018 il seggio di gara, composto dal Responsabile dott. Gianluca Diemmi, in qualità di R.U.P. per la fase di affidamento di competenza della CUC e da due testimoni ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- in tale seduta si è riscontrato che la dichiarazione dell'impresa sotto riportata risulta carente, incompleta o irregolare e per tale ditta si è attivato il soccorso istruttorio richiedendo la regolarizzazione della documentazione (con specifica nota inviata singolarmente via pec e depositata agli atti di questo Ente):

Data arrivo offerta	DITTA	Motivazione
02/10/2018	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP	ha indicato come beneficiario della polizza assicurativa l'Unione Montana e non il comune di Ventasso

- in data 08/10/2018 il RUP per la fase di gara ha verificato la documentazione pervenuta per il soccorso istruttorio e, con verbale in data 08/10/2018, ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni:

**CONCORRENTI AMMESSI N.4:**

n.	Protocollo arrivo	Data arrivo offerta	DITTA	Sede
----	-------------------	---------------------	-------	------

**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO REGGIANO**



1	10584	28/09/2018	ABE S.R.L.	Via Luigi Guerrasio n. 146, 84083 Castel San Giorgio (SA)
2	10693	02/10/2018	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP	Via Pansa n.55/l, 42124 Reggio Emilia
3	10694	02/10/2018	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI	Viale Madonna della Grazie n. 7/2, 35028 Piove di sacco (PD)
4	10695	02/10/2018	CAMAR	Isolato Maestà n.2, 42035 Castelnovo né Monti (RE)

**VISTI** i verbali rassegnati dalla commissione di gara, allegati al presente atto, dai quali dall'ultima seduta pubblica per l'apertura della busta economica che si è svolta il 29/10/2018, si rilevava la seguente graduatoria.

1	CAMAR	Isolato Maestà n.2, 42035 Castelnovo né Monti (RE)
2	ABE S.R.L.	Via Luigi Guerrasio n. 146, 84083 Castel San Giorgio (SA)
3	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP	Via Pansa n.55/l, 42124 Reggio Emilia
4	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI	Viale Madonna della Grazie n. 7/2, 35028 Piove di sacco (PD)

**VISTA** la nota pervenuta in data 08/11/2018 da parte della Ditta seconda classificata in graduatoria, ABE srl, con sede srl Via Luigi Guerrasio n. 146, 84083 Castel San Giorgio (SA) la quale chiede:

- ✓ l'annullamento della proposta di aggiudicazione provvisoria in favore del consorzio Camar, in quanto ha indicato come impresa esecutrice consorziata EDIL PIGHINIsrl, non in possesso della categoria OG2 classifica II, come richiesto al punto 5.2 Requisiti di ordine speciale del disciplinare di gara;
- ✓ la successiva rideterminazione della graduatoria con aggiudicazione in favore della ditta ABE srl erroneamente classificata seconda

**CONSIDERATO** che:

- Il Disciplinare di gara della procedura aperta di cui in epigrafe, al comma 5.2 dell'articolo 5, sotto la rubrica "*requisiti di ordine speciale*", dispone: "*ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale attraverso le seguenti dichiarazioni e mezzi di prova: ... 2) il possesso delle attestazioni SOA per la categoria OG2 classifica II ... - per quanto riguarda il punto 2), l'attestazione SOA per la categoria OG2 classifica II deve essere posseduta dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali qualificazioni*".
- Si è classificata prima in graduatoria CAMAR società cooperativa, consorzio di imprese artigiane, titolare in proprio della categoria OG2 classifica II.

**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO REGGIANO**



- CAMAR ha indicato quale consorziato esecutore un operatore economico non in possesso della categoria OG2 classifica II.
- Che il tema relativo al possesso della categoria OG2, nella classifica relazionata all'importo dei lavori, in capo all'impresa esecutrice, reputandone irrilevante il possesso in capo al consorzio è discusso in giurisprudenza;

**RITENUTO** necessario alla luce di quanto sopra espresso di pronunciarsi sulla condotta da tenere, in un contesto nel quale le premesse inducono a ritenere probabile si instauri un contenzioso, o da parte del primo classificato (in caso di sua esclusione) o da parte del secondo classificato (in caso la Centrale Unica di Committenza non provveda alla esclusione);

**VISTE** le seguenti pronunce che reputano necessario il possesso della categoria OG2 nella classifica relazionata all'importo dei lavori in capo all'impresa esecutrice reputandone irrilevante il possesso in capo al Consorzio:

- TAR Puglia, Lecce, 26 ottobre 2018 n. 1604;
- Consiglio di Stato, Sezione V, 26 ottobre 2018 n. 6114;
- TAR Campania, 7 giugno 2018 n. 3795;

**DATO ATTO:**

- che il medesimo orientamento è stato fatto proprio dall' ANAC con la delibera n. 1239 in data 6 dicembre 2017, che ha toccato anche il tema della sostituzione dell'impresa consorziata: *"Sulla base delle motivazioni che precedono, ritiene: - che i consorzi stabili nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possano indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2 del Codice; - inammissibile l'eventuale sostituzione delle consorziate esecutrici indicate dal Consorzio "Il nuovo CIV" in sede di offerta poiché ciò costituirebbe una illegittima sanatoria ex post del difetto di un requisito di partecipazione, rappresentato nel caso di specie dalla qualificazione OG2 direttamente in capo agli operatori economici che eseguono le opere oggetto dell'appalto".*

**RILEVATO** che:

- il TAR Piemonte con sentenza n. 24 aprile 2018 n. 483, in corso di appello al Consiglio di Stato, ha reputato sufficiente il possesso della categoria OG2 in capo al consorzio, ritenendo irrilevante il possesso in capo all'impresa esecutrice;
- La sentenza succitata è intervenuta, annullandola, sulla delibera ANAC prima richiamata e ha optato per una soluzione antitetica rispetto a quelle, cronologicamente successive, richiamate in precedenza..

**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO REGGIANO**



**CONSIDERATO** che come evidenziato nel parere dell'Avv. Paolo Coli pervenuto in data 17/12/2018, prot. su richiesta dell'Amministrazione:

- l'orientamento giurisprudenziale (TAR Puglia, Lecce, 26 ottobre 2018 n. 1604; Consiglio di Stato, Sezione V, 26 ottobre 2018 n. 6114; TAR Campania, 7 giugno 2018 n. 3795;) oltre ad essere più recente, quantitativamente più cospicuo, vagliato anche dal Consiglio di Stato, offra più saldi riferimenti rispetto alla pronuncia del TAR Piemonte n. 24 aprile 2018 n. 483;
- l'argomento della specialità della disciplina dettata dal Codice dei Contratti e dal d.lgs. 42/2004 per gli interventi sui beni culturali è ermeneuticamente convincente e, ancora prima, ben più plausibile della avversa tesi in relazione a quelle che sono esigenze di tutela aventi rango costituzionale (articolo 9 Costituzione).
- Il complesso della disciplina normativa valorizza il rapporto diretto tra operatore economico qualificato e bene culturale, tanto da escludere, eccezionalmente, la possibilità di utilizzare l'avvalimento, nonostante la sua modalità attuale implichi la effettiva messa a disposizione della struttura dell'impresa ausiliaria nella esecuzione dell'intervento.
- Conferma ulteriore si ritrae dal D.M. 22 agosto 2017 n. 154, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali, ove si ha riguardo esclusivo al profilo esecutivo dei lavori che coinvolgono il bene culturale.

Tenuto inoltre conto che:

- il bando di gara (lex specialis di gara) che, *"per quanto riguarda l'attestazione sia per la categoria OG2 classifica II"*, chiarisce come detta attestazione debba *"essere posseduta dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali qualificazioni"*.
- Viene richiamata la sola figura di *"Raggruppamento"* e non anche il Consorzio, ma si può evincere la volontà di vedere all'opera sul bene culturale esclusivamente operatori economici in possesso della categoria OG2;

**RITENUTO** alla luce di tutto quanto si ora espresso di riesaminare il procedimento di gara prevedendo:

- l'esclusione dei seguenti consorzi in quanto le ditte esecutrici indicate non sono in possesso della qualifica SOA Og2 classifica II:

n.	Protocollo arrivo	Data arrivo offerta	DITTA	Sede
2	10693	02/10/2018	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP	Via Pansa n.55/l, 42124 Reggio Emilia
3	10694	02/10/2018	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI	Viale Madonna della Grazie n. 7/2, 35028 Piove di sacco (PD)
4	10695	02/10/2018	CAMAR	Isolato Maestà n.2, 42035 Castelnovo né

**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO REGGIANO**



					Monti (RE)
--	--	--	--	--	------------

- l'aggiudicazione all' unica ditta ammessa, e seconda collocata in graduatoria ABE S.R.L. Via Luigi Guerrasio n. 146, 84083 Castel San Giorgio, alle condizioni tecniche ed economiche stabilite negli atti e nei verbali di Gara rassegnati dalla commissione.

**DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO:**

- dei verbali rassegnati dalla commissione di gara dai quali dall'ultima seduta pubblica per l'apertura della busta economica che si è svolta il 29/10/2018, si rilevava la seguente graduatoria.

1	CAMAR	Isolato Maestà n.2, 42035 Castelnovo né Monti (RE)
2	ABE S.R.L.	Via Luigi Guerrasio n. 146, 84083 Castel San Giorgio (SA)
3	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP	Via Pansa n.55/l, 42124 Reggio Emilia
4	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI	Viale Madonna della Grazie n. 7/2, 35028 Piove di sacco (PD)

- Della nota pervenuta in data 08/11/2018 da parte della Ditta seconda classificata in graduatoria, ABE srl, con sede srl Via Luigi Guerrasio n. 146, 84083 Castel San Giorgio (SA) la quale chiede:
  - ✓ l'annullamento della proposta di aggiudicazione provvisoria in favore del consorzio Camar, in quanto ha indicato come impresa esecutrice consorziata EDIL PIGHINI srl, non in possesso della categoria OG2 classifica II, come richiesto al punto 5.2 Requisiti di ordine speciale del disciplinare di gara;
  - ✓ la successiva rideterminazione della graduatoria con aggiudicazione in favore della ditta ABA srl erroneamente classificata seconda

**DI DISPORRE** per le motivazioni indicate in premessa e in conformità al parere espresso dall'Avv. Paolo Coli, (prot. 13358 del 20/12/2018) di riesaminare del procedimento di gara, prevedendo e stabilendo:

- l'esclusione dei seguenti consorzi in quanto le ditte esecutrici indicate non sono in possesso della qualifica SOA Og2 classifica II:

n.	Protocollo arrivo	Data arrivo offerta	DITTA	Sede
2	10693	02/10/2018	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP	Via Pansa n.55/l, 42124 Reggio Emilia
3	10694	02/10/2018	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI	Viale Madonna della Grazie n. 7/2, 35028

**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO REGGIANO**



				Piove di sacco (PD) Isolato Maestà n.2, 42035 Castelnovo né Monti (RE)
4	10695	02/10/2018	CAMAR	

- l'aggiudicazione definitiva non efficace all' unica ditta ammessa, ABE S.R.L. Via Luigi Guerrasio n. 146, 84083 Castel San Giorgio, alle condizioni tecniche ed economiche stabilite negli atti e nei verbali di Gara rassegnati dalla commissione.

**DI DARE ATTO CHE:**

- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di Ventasso, che procederà alla stipula del contratto;
- qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace una o più delle aggiudicazioni medesime, si procederà al relativo annullamento e al contestuale trasferimento della procedura in questione al Comune predetto, per le determinazioni del caso;
- il responsabile della procedura di gara è la sottoscritta Ing. Chiara Cantini;

**DI PROVVEDERE** a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l'adozione della presente determinazione.



Responsabile del Servizio  
Ing. Chiara Cantini





**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO REGGIANO**



**DETERMINAZIONE N. 16 IN DATA 14.01.2019**

\*\*\*\*\*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno n. _____ di € _____	Intervento n. _____	Anno _____
Impegno n. _____ di € _____	Intervento n. _____	Anno _____
Impegno n. _____ di € _____	Intervento n. _____	Anno _____

Addì, \_\_\_\_\_



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Patrizia Rubertelli)**

\*\*\*\*\*

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**IL SEGRETARIO**

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue:

Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I "Controllo sugli atti" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

E' stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data \_\_\_\_\_.

E' diventata esecutiva in data 14 GEN 2019, in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana il giorno 16 GEN 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta della Comunità Montana n. 254 in data 25.8.1997.

Addì, 16 GEN 2019



**IL SEGRETARIO  
(Dott. Matteo Marziliano)**